

## FLUSSI D'INGRESSO 2002 PER EXTRACOMUNITARI: ENTRO IL 31 DICEMBRE LA RICHIESTA DI NULLA OSTA (Ministero del lavoro - Circ. n. 6.12.2002 n. 59)

Di seguito pubblichiamo la circolare di cui al titolo, con la quale il Ministero del lavoro ha definito le modalità di richiesta del nulla osta all'assunzione per i cittadini extracomunitari rientranti nei flussi di ingresso 2002 (D.P.C.M. 15 ottobre 2002) (1).

**Le richieste di nulla osta presentate nel 2002 fino al 15 novembre 2002**, non costituiscono ordine di precedenza e, per assumere validità a fini procedurali, **dovranno essere riproposte entro il 31 dicembre 2002**, integrate dalla documentazione prevista al successivo § 1.1. lettere d) ed e).

**Le istanze presentate nel periodo compreso tra il 15 novembre 2002 ed il 6 dicembre 2002 (data della circolare in esame) sono da ritenersi accoglibili.**

Una volta esaurita l'istruttoria e in base all'ordine cronologico delle domande, verrà rilasciato il nulla osta mediante il quale il lavoratore potrà ottenere il visto di ingresso da parte degli uffici consolari e, una volta entrato in Italia, recarsi entro 8 giorni presso la Direzione Provinciale del Lavoro per la firma del contratto di soggiorno, che sarà fatto pervenire in copia anche al datore di lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.

L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro decorrerà dal giorno della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Da tale data decorreranno i termini di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego.

La circolare ministeriale propone i seguenti **8 allegati**, che le aziende interessate possono richiedere al nostro Servizio Sindacale-Previdenziale.

**Allegato 1)** DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. (G.U. n. 269 del 15.11.2002)

**Allegato 2)** Limiti massimi di nulla-osta al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, rilasciabili ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15 ottobre 2002

**Allegato 3)** Ripartizione delle quote dei lavoratori stagionali

**Allegato 4)** RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R. 394/99, così come modificati dalla Legge 189/02 (Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.

**Allegato 5)** RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R. 394/99, COSÌ COME MODIFICATI DALLA LEGGE 189/02 (Impiego nel settore dei servizi domestici)

**Allegato 6)** Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis del T.U. n. 286 del 1998 e successive modifiche)

**Allegato 7)** Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22, 24 del T.U. n. 286 del 1998 così come modificato dalla legge 189/2002

**Allegato 8)** Nulla-Osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del T.U. n. 286 del 1998 così come modificato dalla legge 189/2002.

(1) Cfr. APIFLASH n. 21 del 21.11.2002 Pag. L/181

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
Direzione Generale per l'Impiego  
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati  
extracomunitari e delle loro famiglie

**CIRCOLARE N.59/2002**

**OGGETTO: D.P.C.M. del 15.10.2002 – Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.**

Nell'ambito delle previsioni del Documento programmatico 2001/2003, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30.3.2001, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in oggetto, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 268 del 15.11.2002. Il D.P.C.M., che si allega (allegato 1), definisce la quota globale massima di stranieri non appartenenti all'U.E. da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo.

**LAVORO AUTONOMO (art. 1)**

L'art. 1 prevede una quota massima di 2.000 ingressi per lavoro autonomo per le seguenti categorie professionali: · ricercatori, · imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, · liberi professionisti, · collaboratori coordinati e continuativi, · soci ed amministratori di Società non cooperative, · artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da Enti pubblici e privati.

Nella quota prevista non sono ammesse conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Dai predetti ingressi sono esclusi, in quanto destinatari di quote riservate, i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.

**LAVORO SUBORDINATO (artt. 2-4-5)**

L'art. 2 prevede una quota massima di 500 ingressi per lavoro subordinato altamente qualificato, per cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alla categoria dei *dirigenti*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 e con esclusione, in quanto destinatari di quote riservate, dei cittadini provenienti dai seguenti Paesi: - Argentina, Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia e Sri-Lanka.

L'art. 4 prevede una quota massima di 10.000 ingressi per lavoro subordinato anche stagionale, interessante i cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e così ripartita: - 3.000 cittadini albanesi - 2.000 cittadini tunisini - 2.000 cittadini marocchini - 1.000 cittadini egiziani - 500 cittadini nigeriani - 500 cittadini moldavi - 1.000 cittadini srilankesi

Con la presente Circolare si provvede a dare immediata attuazione al sopra citato articolo 4, mediante la previsione di specifiche quote regionali (allegato 2) che sono state definite tenendo conto sia dei fabbisogni dichiarati dalle Regioni e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sia, in modo inversamente proporzionale, dei tassi di disoccupazione che caratterizzano ogni Regione.

L'art. 5, infine, prevede una quota massima di 4.000 ingressi esclusivamente per lavoro stagionale, senza limitazioni di nazionalità, che vengono ripartiti, con la presente, tra le Regioni e le Province autonome come da prospetto allegato (allegato 3), tenuto conto delle richieste delle organizzazioni sindacali datoriali e dei prestatori di lavoro, delle Regioni e degli enti locali.

Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate negli allegati 2 e 3 fra le singole Province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori interessati, tramite il rilascio dei relativi nulla osta al lavoro ex artt. 22 e 24 del D. Lvo. 286/98.

**LAVORATORI DI ORIGINE ITALIANA RESIDENTI IN ARGENTINA (art.3)**

L'art. 3 prevede una quota massima di 4.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, riservata a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, inseriti in un apposito

elenco dettagliato per qualifiche professionali, costituito presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina. L' *origine italiana* è intesa con riferimento ad almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza.

In merito alle casistiche individuate, si forniscono le seguenti disposizioni, per quanto di competenza di questo Ministero, ai sensi delle disposizioni transitorie ex art. 34, comma 1 della Legge 30.7.2002, n. 189 come modificato dall'art. 2, comma 9/septies della Legge 9.10.2002, n.222 di conversione del decreto-legge 9.9.2002, n.195.

## **LAVORO SUBORDINATO (TEMPO INDETERMINATO – DETERMINATO –STAGIONALE)**

### **§ 1. Presentazione delle domande di nulla-osta al lavoro per nuovi ingressi, ai sensi degli artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.**

Le domande potranno essere presentate, facoltativamente, da parte dei datori di lavoro interessati, presso le Direzioni Provinciali del lavoro della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, come individuate dall'art. 22, comma 2 del T.U. (si rinvia a quanto precisato nel successivo § 2.5), anche per posta (farà fede la data del timbro postale in partenza), **entro il 31 dicembre 2002** sugli allegati fac-simili di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro (Allegato 4 – lavoro subordinato; Allegato 5 – lavoro domestico).

Tutte le istanze eventualmente presentate nel corrente anno, antecedentemente alla data di pubblicazione sulla G.U. del predetto DPCM, non costituiscono ordine di precedenza e per assumere validità a fini procedurali, dovranno essere riproposte dal datore di lavoro dalla predetta data di pubblicazione, integrate dalla documentazione prevista al successivo § 1.1. lettere d) ed e).

Le istanze presentate nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del DPCM in G.U. e la data della presente circolare sono da ritenersi accoglibili.

### **§ 1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI NULLA-OSTA AL LAVORO DEVE CONTENERE**

Premesso che la domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta numerica per una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5 del T.U., la stessa deve contenere la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale (Allegato 6), con orario a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a 20 ore settimanali e comunque garantendo, per il rapporto di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore ad Euro 439,00, in analogia a quanto disposto dalla Circolare n. 50 del 20.09.2002, in applicazione delle Leggi 189/2002 e 222/2002 .

La domanda deve contenere i seguenti elementi essenziali, come individuati dal combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., come modificato, e 30, comma 2 del D.P.R. 394 del 31.8.1999:

- a) complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore/lavoratrice straniero/a che si intende assumere e nel caso di richiesta numerica il numero dei lavoratori da assumere;
- c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- d) la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) l'impegno a sostenere le spese per il viaggio di rimpatrio definitivo, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;
- f) l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia interessato alla trasmissione della documentazione finale (nulla-osta e copia della proposta di contratto di soggiorno) agli uffici consolari tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, deve essere compilata la richiesta in calce alla domanda, precisandone l'ubicazione.

### **§ 1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda deve essere allegato quanto segue, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 2 del T.U., e 30, commi 2 e 3 del DPR n. 394/99: a) autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla

C.C.I.A.A. o certificato dalla stessa rilasciato, munito della dicitura di cui all'art. 9 del DPR n.252/98; b) idonea documentazione atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro; c) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia; d) proposta di contratto di soggiorno (Allegato 6), con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.

## **§ 2. ISTRUTTORIA**

Premesso che il termine massimo del procedimento è di 40 giorni dalla data di ricezione della domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente al rilascio del nulla osta (v. § 2.5), le istanze pervenute dovranno essere evase secondo l'ordine cronologico di ricezione, al fine di definire quelle complete e di immediata istruzione e quelle incomplete da integrare. In tale ultimo caso l'inizio del procedimento decorrerà a far data dalla ricezione della predetta integrazione.

### **§ 2.1 RAPPORTI CON IL CENTRO PER L'IMPIEGO**

L'art. 22, comma 4 del T.U. prevede che le richieste nominative ovvero numeriche vengano comunicate al Centro per l'Impiego competente (in relazione alla provincia di residenza del datore di lavoro, domicilio – da intendersi anche quale luogo dove si svolge l'attività lavorativa - o sede legale dell'impresa), ai fini della diffusione sul territorio nazionale, per viatelematica, delle domande pervenute.

Le Direzioni provinciali del lavoro, dovranno, pertanto, assumere gli opportuni contatti con i competenti Assessorati al lavoro per concordare le modalità più funzionali e tempestive di trasmissione delle comunicazioni in argomento (a mezzo fax, per via telematica, ecc).

### **§ 2.2 RAPPORTI CON LA QUESTURA**

Analogamente medesimi contatti dovranno essere assunti con le locali Questure ai fini dell'acquisizione del prescritto parere del Questore.

Poiché la norma non ha individuato termini specifici per l'espressione del parere del Questore, assume particolare rilevanza concordare, in sede locale, modalità e tempi affinché un'eccessiva dilatazione dei tempi non sia di nocimento al rispetto dei termini complessivi, ancorché ordinatori e non perentori del procedimento.

Al fine di contenere al massimo i tempi di evasione delle richieste, è opportuno che la richiesta del parere del Questore e la comunicazione al Centro per l'Impiego siano trasmesse tempestivamente.

### **§ 2.3 RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Ricevuta la domanda del datore di lavoro, successivamente alla ricezione della certificazione negativa da parte del Centro per l'Impiego, ovvero nell'ipotesi che la ricerca effettuata dal C.P.I. dia esito positivo, ma il datore di lavoro insista per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, ovvero dell'inutile decorso del termine previsto dalla legge di venti giorni senza che il C.P.I. abbia fornito riscontro, le Direzioni Provinciali del Lavoro dovranno segnalare i dati anagrafici del lavoratore straniero, nel caso di rilascio di nulla osta, alle competenti Agenzie delle Entrate, ai fini dell'assegnazione del codice fiscale da comunicare (ove possibile in via telematica) agli uffici consolari.

### **§ 2.4 PROPOSTA CONTRATTO DI SOGGIORNO**

Le Direzioni Provinciali del Lavoro procederanno alla verifica di corrispondenza tra le condizioni offerte e quanto disposto dai CCNL di settore, con particolare riferimento alle qualifiche, profili professionali, livelli di inquadramento, tabelle salariali ed orario di lavoro.

Per le proposte di contratto di soggiorno, relative al lavoro domestico, si ritiene equo, quale tetto minimo retributivo, quello già individuato nell'ambito della procedura di emersione di cui alla Legge 189/2002, pari ad Euro 439,00, anche con il concorso di più datori di lavoro.

In tal caso le domande devono pervenire in un'unica soluzione.

Per quanto attiene alla retribuzione mensile nel lavoro domestico, in particolare per i lavoratori "non conviventi", attesa l'indicazione di una soglia minima pari ad Euro 439,00 per l'individuazione di equa

retribuzione, nel riferimento all'orario di lavoro effettivamente svolto, si fa espresso richiamo alla specifica tabella allegata alla circolare n. 50 del 20 settembre 2002 (regolarizzazione cittadini extracomunitari).

## **§ 2.5 NULLA OSTA AL LAVORO**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del DPR 394/99 ed in attesa del nuovo Regolamento di attuazione, il nulla osta al lavoro sarà rilasciato dalla **Direzione Provinciale competente per il luogo della prestazione lavorativa**. A tal fine verrà impegnata una quota nella disponibilità della DPL stessa.

Per il rilascio dei suindicati Nulla Osta sono stati predisposti gli allegati fac-simili (Allegato 7 - lavoro subordinato e Allegato 8 - lavoro domestico).

Nel caso in cui il datore di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 22, comma 2 del T.U., di cui al § 1., presenti la richiesta di nulla osta alla DPL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell'impresa e la sede stessa sia ubicata in una provincia diversa da quella ove lo straniero svolgerà la prestazione lavorativa, sarà cura della DPL ricevente l'istanza trasmettere, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 241/90, con ogni tempestività, l'istanza stessa alla DPL competente al rilascio del nulla osta, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro.

## **§ 3. STIPULA CONTRATTO DI SOGGIORNO**

L'art. 22, comma 6 del T.U., prevede che lo straniero, una volta ottenuto il visto d'ingresso da parte degli uffici consolari, entro 8 giorni dall'ingresso, debba recarsi presso la DPL che ha rilasciato il nulla osta (vedasi disposizioni transitorie) per la firma del contratto di soggiorno, che sarà fatto pervenire in copia anche al datore di lavoro a cura della DPL.

## **§ 4. INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro decorrerà dal giorno della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Da tale data decorreranno i termini di comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego.

## **§ 5. GESTIONE DELLE QUOTE ASSEGNATE**

Nell'ipotesi in cui la ricerca effettuata dal Centro per l'Impiego dia esito positivo, per l'adesione di un lavoratore nazionale o comunitario in possesso dei requisiti contenuti nella richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo, entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione delle domande acquisite da parte del C.P.I., dovrà comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro e per conoscenza al predetto C.P.I. se intende, invece, insistere nella richiesta di nulla osta relativo al lavoratore extracomunitario, altrimenti la Direzione Provinciale archivia senz'altro la pratica, rendendo, così, disponibile la quota impegnata.

Con lo scadere dell'anno solare, le quote non utilizzate per carenza di richieste, non possono essere usufruite ai fini del rilascio di nulla osta relativi a domande presentate nell'anno solare seguente.

Tuttavia le quote non utilizzate dalle D.P.L. a seguito del mancato ingresso dello straniero entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, possono essere impiegate al fine del soddisfacimento di istanze presentate entro il 31.12.2002.

## **§ 6. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (ART. 14, CO.5 DPR 394/99)**

Al fine di permettere ai cittadini stranieri, titolari di permesso di soggiorno in corso di validità per motivi **di studio o formazione**, di convertirlo, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, le Direzioni Provinciali rilasceranno le "attestazioni di disponibilità" a seguito di presentazione di un'istanza che risulterà in concorso con le richieste di nulla osta per lavoro subordinato assegnate, ai sensi degli artt. 2 e 4 del DPCM.

## **§ 7. STATISTICHE**

Al fine di consentire un costante monitoraggio delle quote, le Direzioni Provinciali del Lavoro, trasmetteranno i dati alle rispettive Direzioni Regionali del Lavoro che li comunicheranno a questa Direzione Generale – Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie al fax n. 06 3675 5891 – e-mail [eangelucci@minwelfare.it](mailto:eangelucci@minwelfare.it) - mensilmente, i dati globali riepilogativi di tutti i nulla osta

rilasciati dalle Direzioni Provinciali del lavoro distinte per nazionalità secondo l'allegato prospetto (Allegato 9 - Mod. N.O./ST); - ogni settimana le comunicazioni inviate ai Centri per l'Impiego (v. §2.1), nonché i dati relativi ai nulla osta rilasciati per lavoro subordinato altamente qualificato, distinti per nazionalità, compresi quelli rilasciati a seguito di conversione del permesso di soggiorno secondo l'allegato prospetto (Allegato 9 - MOD. N.O./ST).

Si sottolinea che si provvederà a febbraio e ad aprile del 2003 a verificare l'ammontare dei residui delle quote assegnate a ciascuna Direzione Regionale del Lavoro, per una successiva eventuale nuova ripartizione, nell'ambito della quota massima già prevista rispettivamente negli artt. 4 e 5 del presente Decreto, sempre al fine del soddisfacimento delle istanze presentate entro il 31.12.2002.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale di lavoratori stagionali assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata. Infine, si richiama la necessità di attuare la procedura "SI.LES." per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale pervenute dai datori di lavoro.

Si raccomanda la precisione e la puntualità nel comunicare allo scrivente il numero dei nulla-osta al lavoro rilasciati.

IL DIRETTORE GENERALE  
Lea Battistoni

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002**

**Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002. (GU n. 268 del 15-11-2002)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non è stato emanato;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini stranieri non comunitari;

Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'art. 27 del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della programmazione dei flussi;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 3 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerati i ricongiungimenti familiari verificatesi nel corso dell'anno 2001, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000 ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

collaboratori coordinati e continuativi;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione

professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 2.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998.

Art. 3.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

Art. 4.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:

3.000 cittadini albanesi;

2.000 cittadini tunisini;

2.000 cittadini marocchini;

1.000 cittadini egiziani;

500 cittadini nigeriani;

500 cittadini moldavi;

1.000 cittadini srilankesi.



Art. 5.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4.000 persone.

Roma, 15 ottobre 2002

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 149

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI								
Direzione Generale per l'Impiego								
Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie								
<b>LIMITI MASSIMI DI NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE</b>								
<b>RILASCIABILI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. DEL 15/10/2002.</b>								
REGIONI	Albanesi	Tunisini	Marocchini	Egiziani	Srilankesi	Nigeriani	Moldavi	Totale
<b>Valle d'Aosta</b>	2	1	2	1	1	1	1	<b>9</b>
<b>Piemonte</b>	275	211	213	108	108	52	53	<b>1020</b>
<b>Lombardia</b>	265	225	199	100	127	53	51	<b>1020</b>
<b>Trento</b>	148	109	109	50	54	33	32	<b>535</b>
<b>Bolzano</b>	154	135	113	56	80	28	28	<b>594</b>
<b>Veneto</b>	345	318	318	143	157	80	80	<b>1441</b>
<b>Friuli V.G.</b>	268	27	112	63	1	12	20	<b>500</b>
<b>Liguria</b>	45	32	32	18	18	9	9	<b>166</b>
<b>Emilia R.</b>	240	181	181	90	90	45	45	<b>872</b>
<b>Toscana</b>	173	138	129	64	64	32	32	<b>631</b>
<b>Umbria</b>	151	111	111	56	56	27	28	<b>540</b>
<b>Marche</b>	140	130	114	57	57	28	28	<b>554</b>
<b>Lazio</b>	175	127	124	61	64	31	30	<b>600</b>
<b>Molise</b>	30	20	20	10	10	5	5	<b>100</b>
<b>Abruzzo</b>	118	100	96	45	49	26	26	<b>460</b>
<b>Campania</b>	48	25	24	12	12	7	6	<b>134</b>
<b>Puglia</b>	277	20	20	12	12	8	8	<b>357</b>
<b>Basilicata</b>	21	14	14	7	7	4	3	<b>70</b>
<b>Calabria</b>	33	25	20	10	6	5	3	<b>102</b>
<b>Sicilia</b>	63	32	30	27	18	9	8	<b>200</b>
<b>Sardegna</b>	29	19	19	10	9	5	4	<b>95</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>10000</b>



**(ALLEGATO 3)**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'Impiego  
Servizio problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie

<b>RIPARTIZIONE QUOTE LAVORATORI STAGIONALI</b>				
<b>D.P.C.M. 15.10.2002</b>				
<b>REGIONI</b>	<b>QUOTE</b>			
<b>Valle d'Aosta</b>	<b>50</b>			
<b>Piemonte</b>	<b>345</b>			
<b>Lombardia</b>	<b>120</b>			
<b>Trento</b>	<b>50</b>			
<b>Bolzano</b>	<b>1490</b>			
<b>Veneto</b>	<b>250</b>			
<b>Friuli V.G.</b>	<b>245</b>			
<b>Liguria</b>	<b>110</b>			
<b>Emilia R.</b>	<b>150</b>			
<b>Toscana</b>	<b>200</b>			
<b>Umbria</b>	<b>50</b>			
<b>Marche</b>	<b>70</b>			
<b>Lazio</b>	<b>150</b>			
<b>Molise</b>	<b>50</b>			
<b>Abruzzo</b>	<b>100</b>			
<b>Campania</b>	<b>100</b>			
<b>Puglia</b>	<b>200</b>			
<b>Basilicata</b>	<b>50</b>			
<b>Calabria</b>	<b>70</b>			
<b>Sicilia</b>	<b>100</b>			
<b>Sardegna</b>	<b>50</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>4000</b>			

(ALLEGATO 4)

**ALLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO**

**SERVIZIO POLITICHE LAVORO**  
*di* \_\_\_\_\_

RICHIESTA NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 e 24 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R. 394/99, così come modificati dalla Legge 189/02 (*Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale*), nei limiti del numero delle quote d'ingresso in Italia assegnate a codesta Direzione Provinciale del Lavoro per il corrente anno.

<p>• <b><u>GENERALITA' DEL DATORE DI LAVORO O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:</u></b></p> <p>COGNOME _____ NOME _____</p> <p>NATO A _____ IL _____ RESIDENTE IN _____</p> <p>VIA/PIAZZA _____ N. _____ CITTADINANZA _____</p> <p>DENOMINAZIONE AZIENDA: _____</p> <p>PARTITA I.V.A. / CODICE FISCALE: _____</p> <p>SEDE LEGALE: COMUNE _____ C.A.P. _____ PROV. _____</p> <p>VIA/PIAZZA _____ N. _____ TEL/FAX _____</p> <p>LUOGO D'IMPIEGO DEL LAVORATORE: COMUNE _____ PROV. _____</p> <p>VIA/PIAZZA _____ N. _____</p>	
<p>• <b><u>DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE/TRICE INTERESSATO/A:</u></b></p> <p>COGNOME _____ NOME _____</p> <p>DATA E LUOGO DI NASCITA: _____ SESSO _____</p> <p>RESIDENZA: STATO _____ CITTA' _____</p> <p>VIA/PIAZZA: _____ N. _____ TEL. _____</p> <p>C.F. (SE IN POSSE SSO) _____</p>	
<p>• <b><u>INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E CONDIZIONI OFFERTE:</u></b></p> <p>C.C.N.L. APPLICATO: _____ QUALIFICA PROF.LE: _____</p> <p>MANSIONI DA SVOLGERE: _____</p> <p>LIVELLO O CATEGORIA DI INQUADRAMENTO: _____</p> <p>DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO: TEMPO INDET. / DETERM. /STAG.LE DI MESI _____ ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: TEMPO PIENO / PARZIALE PER N. _____ ORE con retribuz. mens. netta di Euro _____</p> <p>IL DATORE DI LAVORO SI IMPEGNA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A GARANTIRE LA SEGUENTE SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA:</li> <li>2. COMUNE _____ Via _____ n. _____ (<i>come in retro indicato alla lettera k</i>)</li> <li>3. AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO IN CASO DI RIENTRO DEL LAVORATORE NEL PAESE DI PROVENIENZA;</li> <li>4. A COMUNICARE QUALSIASI VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.</li> </ol>	
<p>• <b><u>SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELLA RICHIESTA:</u></b></p> <p>DIRIGENTI N. _____; QUADRI N. _____; IMPIEGATI N. _____; OPERAI N. _____;</p> <p>APPRENDISTI N. _____; DIPENDENTI CON C.F.L. N. _____ TOTALE OCCUPATI N. _____,</p> <p>DI CUI N. _____ NON APPARTENENTI ALL' U.E.</p>	

Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto – consapevole della

responsabilità penale derivante da falsità e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze connesse all'annullamento del nulla osta al lavoro – dichiara quanto segue:

- a. le condizioni offerte sono conformi al trattamento economico e normativo, previsto dal C.C.N.L. applicato (come da allegata proposta di contratto per lavoro subordinato);
- b. il lavoratore sarà adibito effettivamente alle mansioni indicate nella presente richiesta;
- c. negli ultimi dodici mesi non risultano effettuati licenziamenti per riduzione di personale, né di avere attualmente lavoratori posti in C.I.G o C.I.G.S. aventi qualifica corrispondente a quella con cui s'intende assumere il lavoratore non appartenente all'U.E.;
- d. risultano rispettati tutti i diritti di precedenza e/o di priorità previsti dalla vigente normativa;
- e. il rapporto di lavoro con il lavoratore non sarà risolto – se non per motivi di legge o di contratto – prima della scadenza prevista;
- f. il lavoratore richiesto è residente all'estero;
- g. saranno soddisfatti gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, in conformità alla vigente normativa;
- h. di essere al corrente con i versamenti contributivi ed assicurativi, dovuti per il personale occupato;
- i. Il nulla osta al lavoro sarà utilizzato entro e non oltre 6 (SEI) mesi dalla data del rilascio e restituito tempestivamente alla D.P.L., in originale, in caso di mancato utilizzo;
- j. l'inizio del rapporto di lavoro sarà comunicato al competente Centro Impiego ed all'INPS nel termine di 5 (cinque) giorni ai sensi della legge n. 608/96, e l'eventuale cessazione sarà notificata agli stessi entro il medesimo termine; alla Questura ed all' INAIL tale comunicazione sarà effettuata entro 24 ore.
- k. il lavoratore, qualora non convivente con il datore di lavoro, alloggerà in

\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_),  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, disponendo dell'alloggio a titolo di  
proprietà locazione (canone mensile L. \_\_\_\_\_ a carico  
di \_\_\_\_\_) a uso gratuito dello stesso (*specificare le  
modalità alloggiative, fornendo ogni adeguata informazione circa la proprietà, la locazione, l'uso  
gratuito, la superficie, l' idoneità, da comprovare con l'esibizione di documentazione e quant'altro si  
ritiene utile a dimostrare l'adeguata e confacente sistemazione alloggiativa del  
lavoratore*): \_\_\_\_\_

- l. di far ricorso all'assunzione del lavoratore non appartenente all' U.E. per (*dettagliare i motivi in  
relazione al numero dei lavoratori richiesti ed in rapporto alla capacità economica ed alle esigenze  
dell'impresa*) \_\_\_\_\_
- m. di avere la capacità economica per sostenere i costi, sia diretti che indiretti, dell'assunzione.
- n. nei 12 mesi precedenti la presente richiesta sono state presentate n. \_\_\_\_\_ richieste di  
autorizzazione per cittadini non appartenenti all'U.E residenti all'estero, per le quali sono stati già  
assunti n. \_\_\_\_\_ lavoratori;
- o. di essere a conoscenza che **la presente richiesta si intende respinta se non trasmessa entro la  
data del 31/12 p.v.**
- p. Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza, ai  
sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni sulla tutela dei dati personali.

**A tale scopo allega:**

- 1) n.ro 2 (due) marche da bollo di Euro 10.33;
- 2) certificato (ovvero autocertificazione) d'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio),  
munito della dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98, rilasciato in data non anteriore a mesi 6 (sei);



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
DI BRESCIA ADERENTE A CONFAPI

3) documentazione di cui al precedente punti k;

4) n.ro 3 (tre) copie della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato già sottoscritte dal datore di lavoro

e da sottoscrivere dal lavoratore presso la D.P.L. al momento del suo ingresso in Italia prima della richiesta del permesso di soggiorno.

5) fotocopia dei documenti d'identità del datore di lavoro e del lavoratore;

Il sottoscritto chiede che copia del Nulla Osta al lavoro subordinato sia trasmessa all'ambasciata /Consolato d'Italia dove il cittadino extracomunitario chiederà il Visto d'ingresso:

Stato \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

(la mancata compilazione di questo riquadro equivale alla volontà di inoltrare lo stesso direttamente all'autorità diplomatica o Consolare)

**Data** \_\_\_\_\_ Firma del richiedente

**(ALLEGATO 5)**

**ALLA DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO**  
**SERVIZIO POLITICHE LAVORO**

*di* \_\_\_\_\_

RICHIESTA A NOMINATIVA DI NULLA OSTA AL LAVORO PER IL CITTADINO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTE ALL'ESTERO, AI SENSI DEGLI ARTT. 22 DEL T. U. 25 luglio 1998 n. 286 e ART. 30 D.P.R 394/99, COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE 189/02 (*Impiego nel settore dei servizi domestici*)

## **GENERALITA' DEL DATORE DI LAVORO**

[illegible]**DATI ANAGRAFICI DEL LAVORATORE/TRICE INTERESSATO/A:**

**COGNOME** \_\_\_\_\_ **NOME** \_\_\_\_\_  
**DATA E LUOGO DI NASCITA:** \_\_\_\_\_  
**RESIDENZA: STATO** \_\_\_\_\_ **CITTA'** \_\_\_\_\_  
**VIA/PIAZZA:** \_\_\_\_\_ **N.** \_\_\_\_\_ **TEL.** \_\_\_\_\_  
**C.F. (SE IN POSSE SSO)** \_\_\_\_\_

**INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E CONDIZIONI OFFERTE:**

**QUALIFICA PROFESSIONALE:** COLLABORATORE / TRICE FAMILIARE  
**MANSIONI:** LIVELLO DI INQUADRAMENTO:

**DURATA: TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO PER N° \_\_\_\_\_ MESI**  
**ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: TEMPO PIENO PARZIALE PER N. \_\_\_\_\_ ORE con**  
**retribuz. mens. Netta di Euro \_\_\_\_\_** *(il rapporto a tempo parziale è consentito solo se garantisce un reddito mensile almeno pari a Euro 439.00.)*

ALLOGGIO: CON VIVENTE NON CONVIVENTE (*come in retro indicato alla lett. k*)

**IL DATORE DI LAVORO SI IMPEGNA:**

1. AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO IN CASO DI RIENTRO DEL LAVORATORE NEL PAESE DI PROVENIENZA;
2. A COMUNICARE QUALSIASI VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

**SITUAZIONE OCCUPAZIONALE ALLA DATA DELLA RICHIESTA:**

COLLAB. RI FAM. RI OCCUPATI n.	DI CUI n.	NON APPARTENENTI ALL'U. E.
--------------------------------	-----------	----------------------------

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, il sottoscritto – consapevole della responsabilità penale derivante da falsità e dichiarazioni mendaci, prevista dall'art. 26 della medesima legge, nonché delle conseguenze connesse all'annullamento dell'autorizzazione al lavoro – dichiara quanto segue:

- le condizioni offerte sono conformi al trattamento economico e normativo, previsto dal C.C.N.L. applicato;
- il lavoratore sarà adibito effettivamente alle mansioni indicate nella presente richiesta;
- il rapporto di lavoro con il lavoratore non sarà risolto – se non per motivi di legge o di contratto;
- il lavoratore richiesto è residente all'estero;

VIA F. LIPPI, 30  
25134 BRESCIA  
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108  
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173  
P.IVA 01548020179



- e. saranno soddisfatti gli adempimenti verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, in conformità alla vigente normativa;
- f. di essere al corrente con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale domestico occupato;
- g. il nulla osta al lavoro subordinato sarà utilizzata entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data del rilascio e restituita tempestivamente alla D.P.L., in originale, in caso di mancato utilizzo;
- h. in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro dopo l'ingresso in Italia del lavoratore, l'autorizzazione al lavoro sarà restituita in originale alla D.P.L. che provvederà alla conseguente revoca.
- i. l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro saranno comunicati all'INPS nei termini di legge.
- j. alla Questura ed all'INAIL la comunicazione di inizio del rapporto di lavoro sarà effettuata entro 24 ore.
- k. il lavoratore, qualora non convivente con il datore di lavoro, alloggerà in

\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_),  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, disponendo dell'alloggio a titolo di  
proprietà locazione (canone mensile L. \_\_\_\_\_ a carico  
di \_\_\_\_\_) a uso gratuito dello stesso (*specificare le  
modalità alloggiative, fornendo ogni adeguata informazione circa la proprietà, la locazione, l'uso  
gratuito, la superficie, l'idoneità, da comprovare con l'esibizione di documentazione e quant'altro si  
ritenga utile a dimostrare l'adeguata e confacente sistemazione alloggiativa del lavoratore*):

- l. di avere la capacità economica per sostenere i costi, sia diretti che indiretti, dell'assunzione.
- m. nei 12 mesi precedenti la presente richiesta sono state presentate n. \_\_\_\_\_ richieste di autorizzazione per cittadini non appartenenti all'U.E residenti all'estero, per le quali sono stati già assunti n. \_\_\_\_\_ lavoratori.
- n. di essere a conoscenza che **la presente richiesta si intende respinta se non trasmessa entro la data del 31/12 p.v.** (fa fede il timbro postale per quelle inoltrate per posta).

Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza, ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni sulla tutela dei dati personali.

**Si allegano:**

1. n.ro 2 (due) marche da bollo di Euro 10.33;
2. documentazione di cui al precedente punto k;
3. n.ro 3 (tre) copie della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato già sottoscritta dal datore di lavoro e da
4. sottoscrivere dal lavoratore presso la D.P.L. al momento dell'ingresso in Italia prima della richiesta del permesso di soggiorno;
5. fotocopie dei documenti d'identità del datore di lavoro e del lavoratore.

Il sottoscritto chiede che copia del **Nulla Osta al lavoro subordinato** venga trasmessa all'Ambasciata /Consolato d'Italia dove il cittadino extracomunitario chiederà il Visto d'ingresso:

Stato \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

(la mancata compilazione di questo riquadro equivale alla volontà di inoltrare lo stesso direttamente all'autorità diplomatica o Consolare)

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del richiedente** \_\_\_\_\_

<b>PROPOSTA DI CONTRATTO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO</b>									
<b>(Art. 5 bis del T.U. 286/98 e successive modifiche)</b>									
<b>DATORE DI LAVORO</b>									
DITTA									
SEDE	VIA								N.
ATTIVITA'									
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA									
<b>TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE</b>									
COGNOME					NOME				
NATO/A a					RESIDENTE IN				
VIA/PIAZZA	N.				CITTADINANZA				
<b>GENERALITA' DEL LAVORATORE</b>									
COGNOME					NOME				
NATO A	IL				COD.FISC.				
RESIDENTE IN					VIA/PIAZZA				
CITTADINANZA									
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI GARANTITE DAL DATORE DI LAVORO</b>									
LIV.	MANSIONI	RETRIBUZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL C.C.N.L.							
		Euro..... (lettere.....)							
C.C.N.L. APPLICATO									
<b>ORARIO LAVORO</b>		<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>							
GIORNALIERO	SETTIMANALE	INDETERMINATO	DETERMINATO	STAGIONALE (1)					
(1) dovendosi trattare d'ipotesi prevista dalla legge o dal C.C.N.L., indicarne esattamente la motivazione: Per le altre condizioni economiche e normative si fa rinvio al C.C.N.L. applicato, che viene in questa sede espressamente richiamato									
<b>IL DATORE DI LAVORO SI IMPEGNA:</b>									
<b>1) a garantire la seguente sistemazione alloggiativa:</b>									
COMUNE _____ ( )					VIA _____ N.				
GRATUITO		IN LOCAZIONE AL COSTO MENSILE DI Euro:							



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
DI BRESCIA ADERENTE A CONFAPI

<b>2) al pagamento delle spese di viaggio in caso di rientro del lavoratore nel paese di provenienza;</b>								
<b>3) a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.</b>								
Il datore di lavoro conferma di voler stipulare al momento dell'ingresso del lavoratore extracomunitario nel territorio italiano un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alle condizioni di cui sopra. Dichiaro di essere a conoscenza che la validità del contratto è sottoposta alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno da parte della Questura e che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro comporterà la revoca del NULLA OSTA al lavoro.								
	<b>Firma del datore di lavoro</b>					<b>Firma del lavoratore</b> (da sottoscrivere presso la D.P.L entro 8 gg.dall'ingresso in Italia, prima della richiesta del permesso di soggiorno)		

(ALLEGATO 7)

		Data, _____
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro</b>		Alla Ditta _____
		Via _____
		c.a.p. _____
<b>SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO</b>		Alla Questura di _____

*NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL' ART. 22, 24 DEL T.U. N. 286/98 – COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE 189/2002*

Rep. N° \_\_\_\_\_ \ S.P.L. – 1 - Allegato N.1 (Proposta di contratto di soggiorno)

**Esaminata** la richiesta della ditta

con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
esercente attività nel settore \_\_\_\_\_, presentata il

**Visti** il Testo Unico del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni ed il D.P.C.M. per la determinazione dei flussi programmati per il corrente anno;

**Vista** la circolare n. 55/2002 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Impiego – Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

**Vista** la documentazione prodotta e preso atto delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa;

**Vista** la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro;

**Visto** l' impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

**Vista** la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il lavoratore/trice straniero residente all'estero contenente le specificazioni di legge, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;

**Sentito** il Questore

**Tenuto conto** del numero delle quote di ingresso in Italia assegnate a questa provincia per il corrente anno;

**Considerato** che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento della succitata istanza e ritenuto, in ultimo, di dover provvedere di conseguenza;

**Si rilascia NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO**

Alla ditta \_\_\_\_\_ ad assumere con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato / determinato / stagionale della durata di mesi \_\_\_\_\_: il/la lavoratore/trice Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

con la qualifica professionale di \_\_\_\_\_ livello/cat. \_\_\_\_ C.C.N.L. applicato \_\_\_\_\_ da occupare nella sede sita in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ con orario settimanale di lavoro pieno parziale per n. ore \_\_\_\_\_ per l'attività stagionale consistente nella \_\_\_\_\_.

Il lavoratore/trice alloggerà in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Il presente nulla osta dovrà essere utilizzato, pena la decadenza dello stesso, entro e non oltre**



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE  
DI BRESCIA ADERENTE A CONFAPI

**sei mesi dalla data del rilascio e la sua validità è subordinata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte di entrambi i contraenti presso la DPL; lo stesso, in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, dopo l'ingresso in Italia del lavoratore, sarà soggetto a revoca.**

IL DIRIGENTE

VIA F. LIPPI, 30  
25134 BRESCIA  
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108  
[segreteria@api.bs.it](mailto:segreteria@api.bs.it)

C.F. 80017870173  
P.IVA 01548020179

(ALLEGATO 8)

**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

Al/la Sig./ra \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

**Direzione Provinciale del Lavoro** c.a.p. \_\_\_\_\_

**SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO** ALLA QUESTURA DI  
*NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL' ART. 22 DEL T.U. N. 286/98 – COSI'  
COME MODIFICATO DALLA LEGGE 189/2002*

Rep. N° \_\_\_\_\_ \ S.P.L. – 1 - Allegato N.1 (Proposta di contratto di soggiorno)

**Esaminata** la richiesta del/la Sig./Sig.ra

per l'assunzione di personale da adibire ai servizi domestici, presentata il \_\_\_\_\_,

**Visti** il Testo Unico del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni ed il D.P.C.M. per la determinazione dei flussi programmati per il corrente anno;

**Vista** la circolare n. /2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Impiego – Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;

**Vista** la documentazione prodotta e preso atto delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa;

**Vista** la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro;

**Visto** l' impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;

**Vista** la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con il lavoratore/trice straniero residente all'estero contenente le specificazioni di legge, che allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;

**Sentito** il Questore

**Tenuto conto** del numero delle quote di ingresso in Italia assegnate a questa provincia per il corrente anno;

**Considerato** che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento della succitata istanza e ritenuto, in ultimo, di dover provvedere di conseguenza;

**Si rilascia**

NULLA OSTA AL LAVORO SUBORDINATO

Al/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_

ad assumere con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato / determinato della durata di mesi \_\_\_\_\_: il/la lavoratore/trice: Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Sesso \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ con alloggio dichiarato in

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ con la

qualifica professionale di **COLLABORATORE/TRICE FAMILIARE** da occupare presso

\_\_\_\_\_ ( ) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con orario settimanale di lavoro pieno parziale per n. ore \_\_\_\_\_.

**Il presente nulla osta dovrà essere utilizzato, pena la decadenza dello stesso, entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio e la sua validità è subordinata alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato da parte di entrambi i contraenti presso la DPL; lo stesso, in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, dopo l'ingresso in Italia del lavoratore, sarà soggetto a revoca.**